

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2892 del 19/05/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-ter - DM n. 22/2013 - LR n. 13/2015 - ITALIANA POLIMERI SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ n. 62 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R13 - R3) DI RIFIUTI PLASTICI NON PERICOLOSI FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE) IN GRANULI E CSS-COMBUSTIBILE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2995 del 16/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-ter - DM n. 22/2013 - LR n. 13/2015 – **ITALIANA POLIMERI SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ n. 62 – AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R13 - R3) DI RIFIUTI PLASTICI NON PERICOLOSI FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE) IN GRANULI E CSS-COMBUSTIBILE**

LA DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2021-130 del 17/12/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA l'istanza di rilascio dell'**Autorizzazione Unica (AU)** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata in data 04/03/2024 (ns. PG/2024/41785) da **Italiana Polimeri Srl** (CF/P.IVA 03008360640) con sede legale in Comune di Massa Lombarda, via Martiri della Libertà n. 62, per il **nuovo impianto di recupero (R13-R3) di rifiuti plastici non pericolosi**, finalizzato alla produzione di **polietilene a bassa densità (LDPE) in granuli e CSS-Combustibile**, da realizzarsi in Comune di Massa Lombarda (RA), via Martiri della Libertà n. 62;

DATO ATTO che Italiana Polimeri Srl otteneva, per il progetto preliminare del nuovo impianto di recupero di rifiuti in oggetto, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA, adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24275 del 16/11/2023;

DATO ATTO altresì che, rispetto al progetto preliminare sottoposto a screening concluso con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna n. 24275 del 16/11/2023, si rendevano necessarie alcune varianti progettuali prospettate da Italiana Polimeri Srl, anche a seguito delle condizioni ambientali indicate in sede di screening ovvero delle indicazioni fornite nell'ambito della presente procedura autorizzativa ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

PRESO ATTO dell'esito della valutazione ambientale preliminare sulle suddette variazioni progettuali rientranti nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che, come comunicato in data 10/12/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2024/223699) non necessitavano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

ATTESA l'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24275 del 16/11/2023;

CONSIDERATO che, allo stato degli atti a disposizione, il progetto definitivo allegato all'istanza di rilascio dell'AU prevede la realizzazione (mediante intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile industriale attualmente dismesso, soggetto alla disciplina del permesso di costruire) e la gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti plastici non pericolosi composto da:

- sezione di ricezione dei rifiuti ingresso;
 - sezione di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (conferiti in balle), con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 1.157 tonnellate, funzionale al successivo recupero (R3) in impianto;
 - sezione di recupero (R3) dei rifiuti plastici, per un quantitativo massimo annuo pari a 23.000 t/anno, finalizzato alla produzione di CSS-Combustibile e LDPE in granuli, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 183-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, mediante operazioni di:
 - *cernita manuale* su nastro trasportatore per la rimozione di eventuali frazioni estranee indesiderate;
 - *macinazione primaria* per la triturazione dei rifiuti in pezzatura dell'ordine di circa 80 mm;
 - *deferrizzazione* tramite separatore magnetico per la rimozione di eventuali frazioni metalliche ferrose;
 - *vagliatura* tramite vaglio rotante per la separazione dimensionale della frazione indesiderata < 20 mm;
 - *separazione aeraulica* per la separazione di eventuali frazioni indesiderate inerti e metalliche non ferrose;
 - *selezione ottica primaria* per la separazione di frazioni plastiche indesiderate;
 - *selezione ottica secondaria* per la separazione dei rifiuti selezionati idonei alle successive fasi di lavorazione finalizzate alla produzione di LDPE in granuli dalla frazione residua avente potere calorifico che, sottoposta ad una successiva fase di *triturazione* mediante tritatore dedicato, costituisce il CSS prodotto in pezzatura dell'ordine di circa 40 mm;
 - *macinazione secondaria* per la triturazione dei rifiuti selezionati in pezzatura compresa tra 25 e 30 mm;
 - *lavaggio* svolto su due linee identiche e parallele, ciascuna costituita da una prima vasca di flottazione, 2 lavatrici, una seconda vasca di flottazione;
 - *asciugatura* svolta su due linee identiche e parallele, ciascuna costituita da 2 centrifughe, 2 torchi, 1 densificatore completo di calandra di raffreddamento e 2 nastri consecutivi di raffreddamento dotati di ventilatori;
 - *granulazione* svolta su due linee identiche e parallele, ciascuna costituita da un mulino a lame;
 - *estrusione* con aggiunta di additivi per l'ottenimento di granuli aventi dimensione pari a 8 mm svolta su due linee identiche e parallele, ciascuna costituita da 2 estrusori operanti in parallelo, ciascuno dotato in alimentazione di silo di accumulo da 10 m³ e sistema di raffreddamento con chiller dedicato;
 - *vagliatura* svolta su due linee identiche e parallele, ciascuna costituita da 2 vibrovagli a 3 vie operanti in parallelo per la separazione dimensionale di granuli non conformi che vengono reimmessi nel medesimo processo in fase di estrusione;
- comprensiva di:
- una pressa e una filmatrice per il confezionamento in balle del CSS-Combustibile prodotto in pezzatura dell'ordine di circa 40 mm;
 - un sistema di riempimento e pesatura automatizzati per il confezionamento in big-bags del polietilene a bassa densità (LDPE) prodotto in granuli aventi dimensione pari a 8 mm;
- sezione di depurazione, con potenzialità di trattamento pari a 100 m³/h in condizioni nominali, per il parziale ricircolo delle acque reflue risultanti dalla fase di lavaggio del processo di recupero dei rifiuti plastici, composto da:
 - *trattamento preliminare* mediante grigliatura grossolana, dissabbiatura, grigliatura fine con filtro a dischi, con ricircolo di parte (circa 80 m³/h) delle acque pretrattate in fase di prelavaggio dei rifiuti plastici;
 - *trattamento chimico-fisico*, previo accumulo in apposita vasca di omogeneizzazione, della restante parte delle acque pretrattate mediante flocculazione (3 vasche di reazione), sedimentazione primaria;
 - *trattamento biologico* del tipo a fanghi attivi ad aerazione prolungata, sedimentazione secondaria, con ricircolo delle acque trattate in fase di lavaggio dei rifiuti plastici previo accumulo in apposito serbatoio da 500 m³;

oltre a una linea dedicata di trattamento dei fanghi (chimici e biologici) di depurazione mediante ispessimento.

La restante parte dei reflui risultanti dalla fase di lavaggio del processo di recupero dei rifiuti plastici, viene destinata come rifiuto liquido a smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in vasca dedicata;

- area di “quarantena” del CSS confezionato in balle in attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con capacità massima istantanea di deposito complessivamente pari a 346,5 tonnellate;
- area di “quarantena” del polietilene a bassa densità (LDPE) in granuli confezionato in big-bags in attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con capacità massima istantanea di deposito complessivamente pari a 104 tonnellate;
- area di deposito del prodotto in uscita costituito da CSS-Combustibile confezionato in balle, con capacità massima istantanea di deposito pari a 356 tonnellate;
- area di deposito del prodotto in uscita costituito da LDPE in granuli confezionato in big-bags, con capacità massima istantanea di deposito pari a 547 tonnellate;
- aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in impianto;

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi in tema di cessazione della qualifica di rifiuto;

VISTO il regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di Combustibili Solidi Secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi adottato con DM MATTM 14 febbraio 2013, n. 22;

ATTESO che ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o nazionale, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni di cui al comma 1) dello stesso art. 184-ter:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito del medesimo procedimento autorizzatorio, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali in cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

riconoscendo pertanto all'autorizzazione la funzione di definire, “caso per caso”, le condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, avendo a riferimento lo strumento fornito per l'applicazione della disciplina End of Waste (EoW) “caso per caso” dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione sul territorio nazionale del Sistema stesso (*Linee Guida SNPA 41/22*);

VISTE in proposito le “*Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006*”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;

VISTA altresì la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di rilascio dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 04/03/2024, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2024/50755 del 07/03/2024;
- allo stato degli atti a disposizione, l'istanza di rilascio dell'AU per l'impianto in progetto comprende richiesta di:

- permesso di costruire, corredata da documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria al rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi della LR n. 19/2008 (cosiddetta "pre-sismica");
- valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 ai fini della prevenzione incendi;
- l'area di intervento è tributaria del canale di scolo consorziale "Treppiedi". L'intervento comporta un aumento di superficie impermeabile pari a 720,50 m² e pertanto non è necessario reperire alcun volume di invaso, secondo quanto previsto dall'art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Santerno; il progetto prevede comunque la realizzazione di un sistema di laminazione delle acque meteoriche sufficiente a garantire il volume minimo da reperire per la porzione di superficie impermeabile in ampliamento, ai sensi dell'art. 20 del piano Stralcio per il bacino del torrente Santerno con sistema di scarico ad elettropompe con portata non specificata, del quale si prende meramente atto. Prima dell'attivazione dello scarico indiretto nello scolo consorziale "Treppiedi" (cioè prima della messa in esercizio dell'impianto in progetto), il soggetto proponente si assume l'impegno di presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale apposita domanda di concessione, da redigersi sulla base dei disposti del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24/06/1996 e smi;
- a seguito di approfondimenti condotti con HERA SpA in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, emergeva che il corpo recettore degli scarichi idrici dell'insediamento in oggetto, lungo via Martiri della Libertà, è da considerare a tutti gli effetti facente parte della rete di fognatura pubblica, come comunicato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 03/06/2024 (ns. PG/2024/101459);
- atteso esclusivamente lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come chiarito nel corso del procedimento autorizzativo, per cui i titoli abilitativi ambientali necessari all'esercizio dell'impianto in progetto da comprendere in AU sono:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- in relazione ai disposti di cui la Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi di Pianura (art. 5, comma 7), l'area in oggetto è classificata come a media probabilità di inondazione – P2 (tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni). Come rilevato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi, per detti tempi di ritorno possono verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua pari alla quota del piano stradale della via Martiri della Libertà, indicato pari a +9,20 slm nella tavola "TAV.05.01" allegata all'istanza di AU, di cui tiene conto la quota del piano di calpestio dei nuovi fabbricati e degli elementi sensibili in progetto, ai fini del non incremento del rischio idraulico;
- l'area interessata dall'opificio risulta servita allo stato attuale da un accesso unico, esistente e diretto lungo il tratto urbano (Massa Lombarda) della Strada Provinciale n. 253R - 1° tratto "San Vitale", di categoria E, (toponimo: via Martiri della Libertà n. 62), posizionato alla Pk 40+475, lato sinistro. Nel progetto viene riproposto lo stesso accesso con l'aggiunta di un ulteriore accesso in uscita, alla Pk 40+550, lato sinistro della medesima strada provinciale. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una "barriera verde" (alberature, arbusti, ecc.) lungo il lato meridionale dell'area di progetto e prospiciente alla Strada Provinciale n. 253R "San Vitale";
- il progetto definitivo presentato a corredo dell'istanza di rilascio dell'AU non contempla il previsto impianto fotovoltaico da 1,16 MW in autoconsumo, che Italiana Polimeri Srl è tenuta a realizzare e rendere operativo prima della messa in esercizio dell'impianto in progetto, al fine di ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24275 del 16/11/2023;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi (CdS) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 18/04/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/50755 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, successivamente posticipata con nota ns. PG/2024/56413), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al proponente in data 21/05/2024 con nota ns. PG/2024/94008 come corretta in data 11/07/2024 (ns. PG/2024/127673), con interruzione dei termini del procedimento;
 - a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa in data 21/06/2024 (ns. PG/2024/114955, PG/2024/114961, PG/2024/114967, PG/2024/114972, PG/2024/114975, PG/2024/114977, PG/2024/114982) e in data

17/07/2024 (ns. PG/2024/130870), in data 28/10/2024 si teneva in modalità sincrona e telematica la seconda seduta della CdS (convocata con nota ns PG/2024/181173 del 08/10/2024 e posticipata con successiva comunicazione ns. PG/2024/182209 del 09/10/2024) da cui emergeva la necessità di acquisire chiarimenti documentali che il proponente si impegnavano a presentare a titolo volontario ai fini della conclusione del procedimento.

Restava altresì da conoscere l'esito, comunicato in data 10/12/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2024/223699), della valutazione ambientale preliminare sulle variazioni progettuali introdotte rispetto al progetto preliminare già sottoposto a screening, rientranti nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare per la valutazione dell'impatto ambientale;

- a seguito dei chiarimenti documentali forniti dal proponente a titolo volontario in data 18/11/2024 (ns. PG/2024/207937, PG/2024/207325, PG/2024/207894, PG/2024/207887, PG/2024/207848, PG/2024/207844, PG/2024/207840, PG/2024/207837, PG/2024/207829, PG/2024/207828, PG/2024/207820, PG/2024/207751), in data 04/12/2024 (ns. PG/2024/219815), in data 06/12/2024 (ns. PG/2024/221703) e in data 16/01/2025 (ns. PG/2025/8609), in data 04/02/2025 si teneva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona e telematica (convocata con nota ns PG/2024/229837 del 18/12/2024 come rettificata con nota ns. PG/2025/9966 del 17/01/2025), che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rilascio dell'AU;
- al fine di assumere la decisione, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - parere di compatibilità dell'intervento con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Pianificazione Territoriale (ns. PG/2024/55112);
 - valutazioni, con prescrizioni e raccomandazioni, sulle interferenze delle opere in progetto con la viabilità di competenza provinciale espresse dalla Provincia di Ravenna - Settore Viabilità (ns. PG/2024/71098);
 - nulla osta condizionato rilasciato dalla Provincia di Ravenna - Settore Viabilità per la realizzazione degli accessi carrai e pedonale lungo la Strada Provinciale n. 253R "San Vitale" (ns. PG/2024/194286);
 - parere favorevole sugli aspetti ambientali espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Ambiente ed Energia (ns. PG/2025/6766);
 - parere favorevole, con prescrizioni, sull'impatto acustico espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Ambiente ed Energia (ns. PG/2025/21737);
 - giudizio di conformità per gli aspetti edilizi, con prescrizioni, espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Edilizia (SUE) ai fini del rilascio del permesso di costruire (ns. PG/2025/13814 e PG/2025/14357);
 - parere favorevole, con prescrizioni, sulla "pre-sismica" espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Sismica (ns. PG/2025/6766);
 - parere favorevole dal punto di vista idraulico espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2025/9420);
 - nulla osta condizionato rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SpA) per l'attivazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento (ns. PG/2025/22618);
 - valutazione positiva, con prescrizioni, del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai fini della prevenzione incendi (ns. PG/2024/201810);
 - parere favorevole espresso sotto il profilo igienico-sanitario dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - (ns. PG/2025/19578);
 - parere obbligatorio e vincolante espresso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2024/204816), comprensivo di relazione tecnica istruttoria per la matrice rifiuti;

nonchè la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice emissioni in atmosfera (ns. PG/2024/80112 del 30/04/2024), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/65070 del 08/04/2024;

ACQUISITE le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta accertata l'avvenuta dell'iscrizione in data 02/10/2024 di Italiana Polimeri Srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'AU per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto di recupero di rifiuti in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei dati reperibili dalla documentazione acquisita agli atti:

- Potenzialità annua di trattamento (R3) dell'impianto = 23.000 t/anno di rifiuti non pericolosi
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $23.000 \text{ t} \times 12,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} = \text{€ } 276.000,00$

nella considerazione che la messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di stoccaggio dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il successivo trattamento finalizzato al recupero (R3) nell'impianto stesso;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di rilasciare l'**Autorizzazione Unica** (AU), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a **Italiana Polimeri Srl** (CF/P.IVA 03008360640) con sede legale e impianto in Comune di Massa Lombarda, via Martiri della Libertà n. 62, per la realizzazione e la gestione del **nuovo impianto di recupero (R13-R3) di rifiuti plastici non pericolosi** finalizzato alla produzione di **polietilene a bassa densità (LDPE) in granuli e CSS-Combustibile**, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
2. Di dare atto che per la realizzazione del nuovo impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la presente AU sostituisce ad ogni effetto il **permesso di costruire** per cui devono essere rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel parere espresso dal Servizio Edilizia (SUE) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 24/2024/R-PC che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 1**).

Ai fini degli adempimenti in materia **sismica** per la realizzazione degli interventi previsti dal titolo abilitativo edilizio, per cui il soggetto titolare della presente AU è tenuto a rapportarsi direttamente con il competente Servizio Edilizia (SUE) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nella redazione del progetto esecutivo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 2.a) Per talune strutture, il fattore di comportamento ai sensi del §7.3.1 NTC18 e paragrafi collegati, in accordo al comportamento strutturale non dissipativo (§7.2.2 NTC18), dovrà avere valore inferiore a 1,5 indicato nelle relazioni di "pre-sismica" proposte. Solo a titolo d'esempio, non esaustivo:
- per le opere interrato dovrà assumersi $q=1$;
 - per le opere tipo muri di sostegno dovrà assumersi $q=1$;
 - per le strutture in carpenteria metallica con tipologia strutturale "a mensola o pendolo inverso", ed in applicazione della espressione [7.3.2], e del coefficiente K_R in caso di costruzioni non regolari in altezza, dovrà assumersi un fattore di comportamento con valore tra 1 e 1,33 in base alle caratteristiche delle strutture;
- 2.b) Per i serbatoi, che dovranno essere calcolati con comportamento non dissipativo, il valore del fattore di comportamento non potrà essere assunto sopra a 1,5, in linea con le indicazioni espresse dall'eurocodice EC8-4. Per i serbatoi, oltre a quanto sopra indicato, l'azione del liquido interno in condizione sismica dovrà essere assunta secondo le formulazioni dell'eurocodice EC8-4;

fermo restando l'obbligo dell'osservanza ai dettami del Cap. 10 NTC18 e delle DGR Emilia-Romagna n. 1373/2011 e n. 1814/2020 (sia per il progetto esecutivo delle opere, sia per il successivo procedimento amministrativo).

Per gli interventi dichiarati dai progettisti privi di rilevanza per la pubblica utilità ai fini sismici (IPRIPI), ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 2272/2016, resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia nonché delle disposizioni di cui all'art. 65 del DPR n. 380/2001 e all'art. 15 della LR n. 19/2008 e relativa disciplina normativa collegata;

3. Di stabilire che la realizzazione del nuovo impianto in oggetto è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a) Per la prevenzione incendi devono essere rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nella valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 2**);
- 3.b) Per l'attivazione dello scarico in pubblica fognatura devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SpA) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 3**);
- 3.c) Per la realizzazione degli accessi carrai e pedonale lungo la Strada Provinciale n. 253R "San Vitale" in progetto devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato dalla Provincia di Ravenna - Settore Viabilità che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 4**);
- 3.d) Per la posa di siepi e ulteriori essenze verdi (alberature, ecc...) e/o di recinzioni in aree urbane vale quanto disposto dall'art. 18 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e smi) nonché deve essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Provinciale n. 31/1994 che prescrive che le recinzioni siano realizzate in area privata e in allineamento con i "fili" delle recinzioni esistenti sul fronte stradale. Eventuali essenze verdi (siepi, arbusti, alberature) devono altresì essere collocate in modo da garantire la visibilità in uscita dai passi carrai verso la strada;
4. Di raccomandare per quanto riguarda il traffico indotto sia dalla fase di cantiere, sia dalla fase di esercizio del nuovo impianto in oggetto, l'utilizzo di:
- principale e unico percorso proposto dal progetto sulla viabilità, che prevede che i veicoli in uscita dall'impianto potranno percorrere la Strada Provinciale n. 253R - 1° tratto "San Vitale" per arrivare alla EX-S.S. n. 610 R Selice (tratto che rimane sotto la competenza della Provincia di Bologna), che consente di raggiungere, in direzione sud, direttamente il casello autostradale dell'A14 in corrispondenza di Imola;
 - mezzi in entrata e uscita dall'impianto aventi massa complessiva (compresa tara) non superiore a 40 tonnellate;

fermo restando, in linea generale, che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, e in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della

Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade;

Al fine di mitigare l'impatto e il rischio dal traffico indotto dal nuovo impianto in oggetto, devono essere altresì messe in campo le seguenti misure:

- il trasporto del materiale dovrà avvenire impiegando esclusivamente mezzi isolati;
- gli autocarri carichi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 km/h) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a 300 metri e dovranno ridurre la velocità, adottando le opportune cautele e accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango o altri detriti pericolosi, e in caso dovranno essere messe in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali o delle Forze dell'Ordine;

5. Di dare atto che prima dell'attivazione dello scarico indiretto nello scolo consorziale "Treppiedi" (cioè **prima della messa in esercizio dell'impianto** in progetto), Italiana Polimeri srl è tenuta a presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale apposita domanda di concessione, da redigersi sulla base dei disposti del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24/06/1996 e smi;
6. Di dare atto altresì che il progetto definitivo approvato con la presente AU non contempla il previsto impianto fotovoltaico da 1,16 MW in autoconsumo, che Italiana Polimeri srl è tenuta a realizzare e rendere operativo **prima della messa in esercizio dell'impianto** in progetto, al fine di ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24275 del 16/11/2023;
7. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 7.a) **Entro 60 giorni** dal rilascio della presente AU deve essere trasmesso ad ARPAE SAC di Ravenna, ai fini dell'approvazione, il Manuale Operativo di Gestione dell'impianto predisposto in conformità alle disposizioni autorizzative.
 - 7.b) Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato l'impianto, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio dell'impianto.
 - 7.c) Deve essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato l'impianto, la data di messa a regime dell'impianto;
 - 7.d) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non deve avere durata superiore a **60 giorni**.
ARPAE SAC di Ravenna può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del gestore.
Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra le date di messa in esercizio e di messa a regime dell'impianto, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAC di Ravenna, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati e indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte di ARPAE SAC di Ravenna, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime dell'impianto devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 - 7.e) Ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformità del CSS-Combustibile prodotto, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, il produttore verifica - con riferimento a ciascun sotto/otto (cioè la quantità di CSS prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del DM n. 22/2013, stimata pari a circa **20 tonnellate/giorno**) - la corrispondenza dello stesso anche alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2 al DM n. 22/2013. Gli esiti delle verifiche sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa ad ARPAE con cadenza **settimanale**. La relazione è conservata dal produttore per 3 anni dalla data dell'emissione della stessa e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono.

7.f) La messa a regime dell'impianto è subordinata all'ottenimento da parte di organismo terzo accreditato della **certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001** e della **certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358** di cui deve essere dotato l'impianto per la produzione del CSS-Combustibile, da comunicare tramite PEC ad ARPAE SAC di Ravenna.

7.g) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AU, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13-R3) dei rifiuti;
- **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;

Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il gestore è altresì tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i. Deve essere realizzata una barriera fonoisolante e fonoassorbente di altezza pari a 4 metri, con coefficiente R_w di almeno 10 dB, in prossimità dei gruppi frigoriferi;
- ii. Le attività devono essere svolte a portoni e finestre chiuse;
- iii. Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti in ingresso devono avvenire esclusivamente all'interno della porzione al chiuso dell'impianto, con gli automezzi a motore spento, e devono essere svolte esclusivamente all'interno della fascia oraria compresa fra le ore 07:00 e le ore 19:00;
- iv. **Entro 60 giorni** dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico in continuo sulle 24 ore per verificare la coerenza delle stime eseguite con l'ausilio di software predittivo. Il gestore dovrà informare ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna con un preavviso di **almeno 15 giorni** rispetto alla data di esecuzione del suddetto monitoraggio, inviando formale comunicazione tramite PEC.

È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;

7.h) Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

In caso di modifiche che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;

8. Di stabilire che **prima dell'avvio effettivo delle operazioni di recupero (R13-R3)** dei rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU (cioè prima della messa in esercizio dell'impianto), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna), la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 276.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La messa in esercizio dell'impianto è subordinata alla comunicazione da parte di ARPAE - SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE SAC di Ravenna è sospesa l'efficacia della presente AU all'esercizio dell'impianto e non potranno essere svolte le operazioni di recupero (R13-R3) dei rifiuti non pericolosi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

9. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
10. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
11. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;
12. Di trasmettere, con successiva comunicazione, la presente AU al soggetto richiedente in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
13. Di provvedere alla comunicazione della presente AU ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di recupero (R13-R3) di rifiuti plastici non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale atta a limitare l'impatto anche visivo, da mantenere adeguatamente. L'impianto è altresì dotato di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. Deve essere previsto un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti in ingresso, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura per la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. In ingresso all'impianto possono essere accettati solo i carichi di rifiuti compatibili con la capacità autorizzata in termini di stoccaggio e trattamento.
4. Dopo la fase di accettazione, i rifiuti in ingresso conferiti in balle vengono scaricati dai mezzi mediante carrello elevatore direttamente nell'area dedicata allo stoccaggio (R13), per categorie omogenee, all'interno del capannone. Gli accessi all'area di stoccaggio devono essere mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
5. Le tipologie di rifiuti plastici non pericolosi per cui è ammessa la **messa in riserva (R13)** per il successivo **recupero (R3)** in impianto sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
150102	Imballaggi in plastica
170203	Plastica
191204	Plastica e gomma
200139	Plastica

per un quantitativo massimo annuo fissato complessivamente pari a **23.000 tonnellate/anno**.

La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso, in apposita area all'interno del capannone costituita da 26 baie denominate da D1 a D26 per una capacità massima istantanea di stoccaggio fissata complessivamente in **1.157 tonnellate**, non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il successivo trattamento finalizzato al recupero (R3) nell'impianto stesso.

4. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la **messa in riserva (R13)** non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **2 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
5. Le aree utilizzate per lo stoccaggio (R13) dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.
6. Dall'area di stoccaggio, i rifiuti in ingresso vengono prelevati tramite carrello elevatore e, previa apertura delle balle tramite macchina tagliafilì, alimentati al processo di recupero (R3) finalizzato alla produzione di CSS-Combustibile e LDPE in granuli, cessando la qualifica di rifiuto, composto dalle seguenti fasi:
 - *cernita manuale* su nastro trasportatore per la rimozione di eventuali frazioni estranee indesiderate;
 - *macinazione primaria* per la triturazione dei rifiuti in pezzatura dell'ordine di circa 80 mm;
 - *deferrizzazione* tramite separatore magnetico per la rimozione di eventuali frazioni metalliche ferrose;
 - *vagliatura* tramite vaglio rotante per la separazione dimensionale della frazione indesiderata < 20 mm;
 - *separazione aeraulica* per la separazione di eventuali frazioni indesiderate inerti e metalliche non ferrose;
 - *selezione ottica primaria* per la separazione di frazioni plastiche indesiderate;
 - *selezione ottica secondaria* per la separazione dei rifiuti selezionati idonei alle successive fasi di lavorazione finalizzate alla produzione di LDPE in granuli dalla frazione residua avente potere calorifico che, sottoposta ad una successiva fase di *triturazione* mediante tritatore dedicato, costituisce il CSS prodotto in pezzatura dell'ordine di circa 40 mm.

Previa *macinazione secondaria* per la triturazione dei rifiuti selezionati in pezzatura compresa tra 25 e 30 mm, le successive fasi del processo di recupero R3 finalizzate alla produzione di LDPE in granuli - svolte in due linee identiche e parallele - sono:

- *lavaggio* mediante una prima vasca di flottazione, 2 lavatrici, una seconda vasca di flottazione (per ciascuna linea);
- *asciugatura* mediante 2 centrifughe, 2 torchi, 1 densificatore completo di calandra di raffreddamento e 2 nastri consecutivi di raffreddamento dotati di ventilatori (per ciascuna linea);
- *granulazione* mediante un mulino a lame (per ciascuna linea);
- *estrusione* con aggiunta di additivi per l'ottenimento di granuli aventi dimensione pari a 8 mm mediante 2 estrusori operanti in parallelo, ciascuno dotato in alimentazione di silo di accumulo da 10 m³ e sistema di raffreddamento con chiller dedicato (per ciascuna linea);
- *vagliatura* mediante 2 vibrovagli a 3 vie operanti in parallelo (per ciascuna linea) per la separazione dimensionale di granuli non conformi che vengono reimmessi nel medesimo processo in fase di estrusione;

7. Il CSS prodotto in pezzatura dell'ordine di circa 40 mm, previo campionamento per l'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, viene confezionato in balle mediante pressatura e imballaggio con film plastico.

In attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il sottolotto/lotto di CSS confezionato in balle viene depositato in apposita area di "*quarantena*" all'interno del capannone, opportunamente segnalata mediante apposizione di cartellonistica, costituita da 3 baie denominate D29, D30, D31 (ciascuna di capacità massima istantanea di deposito pari a 115,5 tonnellate).

Accertata la conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il prodotto in uscita (CSS-Combustibile confezionato in balle) in attesa del trasporto all'impianto di utilizzo viene trasferito in apposita area di deposito dedicata all'interno del capannone (denominata D32, avente capacità massima istantanea di deposito pari a 356 tonnellate).

8. Il polietilene a bassa densità (LDPE) prodotto in granuli aventi dimensione pari a 8 mm, previo campionamento per l'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, viene confezionato in big-bags tramite sistema di riempimento e pesatura automatizzati.

In attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il lotto LDPE in granuli confezionato in big-bags viene depositato in apposita area di "*quarantena*" all'interno del capannone, opportunamente segnalata mediante apposizione di cartellonistica, costituita da 2 baie denominate D27, D28 (ciascuna di capacità massima istantanea di deposito pari a 52 tonnellate).

Accertata la conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il prodotto in uscita (LDPE in granuli confezionato in big-bags) in attesa di avvio allo specifico utilizzo viene depositato in apposita area dedicata all'interno del capannone su cantilever su due livelli, per una capacità massima istantanea pari a 547 tonnellate.

9. Per il processo di recupero (R3) finalizzato alla produzione di LDPE in granuli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene esclusivamente sulla base delle condizioni e dei criteri dettagliati definiti nell'apposita "*Scheda EoW*" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AU (**Allegato A1**) che comprende in particolare:

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

Il gestore conserva per almeno **5 anni** presso l'impianto le dichiarazioni di conformità emesse e relativi allegati, anche in formato elettronico, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Per la sostanza che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW), resta fermo l'obbligo al rispetto degli adempimenti in materia di sostanze chimiche di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi (REACH).

10. Si fa riserva di adeguare la presente AU alla luce dell'adozione mediante disciplina comunitaria o nazionale di criteri specifici applicabili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto al processo di recupero di rifiuti plastici volto alla produzione di LDPE in granuli regolamentato "caso per caso".

11. Per il processo di recupero (R3) finalizzato alla produzione di CSS-Combustibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la cessazione della qualifica di rifiuto del CSS prodotto in impianto avviene esclusivamente sulla base dei criteri specifici stabiliti nel regolamento adottato con DM n. 22/2013.
12. Con riferimento a ciascun sottolotto di CSS (cioè la quantità di CSS prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del DM n. 22/2013, stimata pari a circa **20 tonnellate/giorno**), il produttore determina, con modalità conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM n. 22/2013. La caratterizzazione del sottolotto è effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, un sottolotto di CSS cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2) del DM n. 22/2013, definendosi CSS-Combustibile.
- Nelle fasi successive all'emissione della dichiarazione di conformità, il sottolotto di CSS-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV del DM n. 22/2013. Il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM n. 22/2013 del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2) dello stesso regolamento, successivamente all'emissione della stessa, comporta per il detentore l'obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 al DM n. 22/2013 è da qualificare come "produttore iniziale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
13. Per ciascun sottolotto di Combustibile Solido Secondario (CSS), il produttore verifica:
- a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7, 9 del DM n. 22/2013;
 - b) fatto salvo quanto previsto nel dispositivo (punto 7.e) della presente AU, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM n. 22/2013;
 - c) i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile;
 - d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti.
- All'esito positivo di tale verifica, il produttore emette per il relativo sottolotto di CSS una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'Allegato 4 al DM n. 22/2013. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per **un anno** dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico.
- Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore conserva per **un mese** dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359.
- In assenza di una dichiarazione di conformità emessa nel rispetto dell'art. 8, comma 2) del DM n. 22/2013, il CSS è gestito con le modalità previste alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
14. Successivamente alla messa a regime dell'impianto, il produttore verifica la corrispondenza alle caratteristiche di specificazione del CSS-Combustibile di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM n. 22/2013, unicamente con riferimento a ciascun lotto (cioè un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a **115,5 tonnellate**, in relazione alla disponibilità di deposito di ciascuna baia di quarantena individuata in impianto).
- In attesa dell'effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la possibilità per il produttore di emettere, con riferimento a uno o più sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di verifica, dichiarazioni di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2) del DM n. 22/2013. L'eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM n. 22/2013, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto.
- Gli esiti di tali verifiche sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore, da questo conservata per **un anno** dalla data del rilascio e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono. Per ciascun lotto di CSS-Combustibile, il produttore conserva, per **un anno** dalla data di rilascio della relazione, un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Qualora dalla relazione emergano fatti di difformità, il produttore ne dà immediata comunicazione all'autorità competente che può richiedere al produttore di adottare, per un periodo non inferiore a 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura di cui all'art. 8, comma 5) del DM n. 22/2013.

15. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-Combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, attraverso il rispetto delle norme UNI EN 15358.

Tale sistema di gestione per la qualità, riguardante:

- a) il rispetto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11 del DM n. 22/2013;
- b) le destinazioni del CSS-Combustibile nonché le osservazioni pervenute al produttore da parte degli utilizzatori del CSS-Combustibile;
- c) il rispetto della normativa in materia ambientale;
- d) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- e) la formazione del personale del produttore.

è certificato da un organismo terzo accreditato. L'accertamento della conformità del sistema di gestione per la qualità alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 è effettuato con verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

16. L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2) del DM n. 22/2013, è consentito esclusivamente negli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del predetto regolamento ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.

17. In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile confezionato in balle è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da:

- evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
- evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
- prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Il deposito del CSS-Combustibile presso il produttore non può avere durata superiore a **6 mesi** dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto (classificato con codice EER 191210) ai sensi e per gli effetti della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

18. Il CSS-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore al cementificio o alla centrale termoelettrica di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) o c) del DM n. 22/2013 in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto è effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile oppure all'impianto di utilizzo, fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 1) del DM n. 22/2013.

I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del CSS-Combustibile.

Durante le fasi di trasporto del CSS-Combustibile all'impianto di utilizzo, lo stesso è accompagnato dalla scheda di trasporto di cui al decreto 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza equipollenti e da due copie della dichiarazione di conformità di cui all'art. 8, comma 2) del DM n. 22/2013. La scheda di trasporto è predisposta in triplice copia, una per il gestore dell'impianto di produzione, una per il trasportatore del CSS-Combustibile e una per il gestore dell'impianto di utilizzo e conservata, da ciascuno dei predetti soggetti, per **5 anni** dalla data in cui ha avuto inizio il trasporto. Una copia della dichiarazione di conformità è consegnata all'utilizzatore che la conserva presso l'impianto, l'altra è conservata dal trasportatore nella propria sede legale. Le dichiarazioni di conformità sono conservate per un anno dalla data del rilascio e messe a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono. Le dichiarazioni di conformità possono, in alternativa, anche essere conservate su supporto elettronico.

19. **Entro il 30 aprile** di ogni anno deve essere trasmessa la comunicazione annuale ai sensi dell'art. 14, comma 1) del DM n. 22/2013 contenente le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:

- a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice EER;
- b) le quantità di CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al regolamento di cui al DM n. 22/2013, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359;
- c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali;
- d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di CSS-Combustibile effettuate;
- e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile;

- f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile.
Tale comunicazione, resa mediante supporto informatico riproducibile, è corredata da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'art. 15, comma 2, lettera d) del DM n. 22/2013.
20. Per quanto non specificatamente stabilito nella presente AU, per la produzione di CSS-Combustibile resta fermo l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al DM n. 22/2013.
21. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, depositati nelle apposite aree di "quarantena" individuate all'interno del capannone, devono essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro con idonee delimitazioni nonché dai prodotti EoW pronti per la commercializzazione, dai rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.
22. I diversi lotti di prodotti EoW in stoccaggio presso l'impianto devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto indicato nella relativa Dichiarazione di Conformità.
23. I rifiuti prodotti in impianto sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179 del medesimo decreto legislativo.
24. In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'impianto, è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
25. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
26. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione del registro di carico e scarico. I recipienti mobili per i rifiuti devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
27. L'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo di gestione dell'impianto, nonché alla perimetrazione e suddivisione delle aree, così come individuate nell'apposita planimetria generale dell'impianto allegata alla presente AU;
28. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio (R13) e recupero (R3) presso l'impianto, nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
29. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico, movimentazione e trattamento dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
30. I macchinari, gli impianti e mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte.
31. In caso di sversamenti accidentali, deve essere immediatamente eseguita la pulizia delle superfici interessate, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi.
32. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU.
33. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
34. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

35. Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.
36. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Denominazione prodotto EoW: "GRANULO LDPE DA RICICLO"

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici	Il polietilene a bassa densità (LDPE) ottenuto in granuli aventi dimensione pari a 8 mm conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667, costituisce prodotto da recupero assimilabile a materia prima, utilizzabile <u>esclusivamente</u> nell'industria delle materie plastiche per l'ottenimento (mediante soffiatura "a bolla" o estrusione con rollatura) di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate, in sostituzione parziale o completa della materia prima. I documenti di impegno/accordo con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato. Tale condizione è da ritenersi come già verificata, trattandosi di processo di recupero già previsto dalla norma tecnica di cui al DM 05/02/1998 e smi, per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Pur non essendo soggetto ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto, ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 15 giorni (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità), in relazione agli spazi disponibili in impianto.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Il processo di recupero è già previsto dalla norma tecnica di cui al DM 05/02/1998 e smi (punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1), per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Nel caso, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, trova applicazione la seguente <u>norma tecnica di prodotto nazionale di riferimento</u>: • UNI 10667- 2:2010 "<i>Materie plastiche prime - secondarie. Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo. Parte 2: requisiti e metodi di prova</i>"; con l'obbligo di rispettare la pertinente <u>restrizione sul tenore di Cadmio</u> nella materia plastica (LDPE) di cui alla voce 23 dell'Allegato XVII al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi (REACH). Deve essere redatto, costantemente aggiornato e disponibile il "Foglio per l'informazione dell'utilizzatore che si avvale di sostanze e miscele non pericolose a norma dell'art. 32 del Regolamento CE n. 1907/2006 e smi (REACH)".

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Il produttore dichiara l'assenza nel prodotto EoW di sostanze chimiche considerate estremamente preoccupanti identificate e incluse nella "Candidate List" dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, indicate con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern), che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull'ambiente. Si tratta di sostanza classificata come non pericolosa.
---	---

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	
Tipologie di rifiuti (codici EER)	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici: ● 020104 - rifiuti plastici, ad esclusione degli imballaggi (Tipologia di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi) ● 150102 - imballaggi in materiale plastico (Tipologia di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi) ● 170203 - plastica (Tipologia di cui ai punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi) ● 191204 - plastica e gomma (Tipologia di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi) ● 200139 - plastica (Tipologia di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi)
Provenienza	● raccolte differenziate, selezione da R.S.U.; attività industriali, artigianali, commerciali e agricole (punto 6.1.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi) ● attività di costruzione e demolizione (punti 6.1.1 e 6.2.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi) Per i rifiuti di cui ai codici EER 200139 e 191204 provenienti da raccolta differenziata e da selezione di RSU deve essere stipulato opportuno contratto/convenzione con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
Caratteristiche rifiuti in ingresso	● per tutte le tipologie (codici EER) di rifiuti in ingresso: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura (punto 6.1.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi) ● per il codice EER 170203: Pb < 0,3%; KOH < 0,3 ; Cd < 0,3%. (punto 6.2.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi)
Verifica documentale/analitica sui rifiuti in ingresso	● scheda descrittiva del rifiuto ● verifica visiva ● per il codice EER 170203 (per ciascun carico) - dichiarazione di conformità ai criteri di ammissibilità indicati (Pb < 0,3%; KOH < 0,3; Cd < 0,3%) con allegati i relativi rapporti analitici

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	
Operazioni di recupero	R13 (propedeutico) - R3 mediante: – <i>cernita manuale</i> su nastro trasportatore per la rimozione di eventuali frazioni estranee indesiderate; – <i>macinazione primaria</i> per la triturazione dei rifiuti in pezzatura dell'ordine di circa 80 mm; – <i>deferrizzazione</i> tramite separatore magnetico per la rimozione di eventuali frazioni metalliche ferrose; – <i>vagliatura</i> tramite vaglio rotante per la separazione dimensionale della frazione indesiderata < 20 mm; – <i>separazione aerea</i> per la separazione di eventuali frazioni indesiderate inerti e metalliche non ferrose; – <i>selezione ottica primaria e secondaria</i> per la separazione di frazioni plastiche indesiderate; – <i>macinazione secondaria</i> per la triturazione dei rifiuti selezionati in pezzatura compresa tra 25 e 30 mm; – <i>lavaggio</i>; – <i>asciugatura</i>; – <i>granulazione</i> mediante un mulino a lame; – <i>estrazione</i> con aggiunta di additivi per l'ottenimento di granuli aventi dimensione pari a 8 mm; – <i>vagliatura</i> per la separazione dimensionale di granuli non conformi che vengono reimmessi nel medesimo processo in fase di estrusione.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti	
Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto	• <u>Composizione</u> secondo le specifiche tecniche previste dalla norma UNI 10667-2:2010 - Capitolo 3: → matrice polimerica, costituita da polietilene in quantità maggiore o uguale all'80%; → altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 10%) quali: - cariche, pigmenti e additivi; - impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del polietilene a bassa densità di riciclo; - polimeri compatibili con la matrice polimerica. • <u>Requisiti</u> previsti, per lo specifico utilizzo individuato nel caso di specie, dalla norma UNI 10667-2:2010 - Capitolo 4: Prospetto 4 "R PE per soffiaggio a bolla o estrusione a testa piana di film", rispettando i limiti fissati nell'accordo specifico con l'utilizzatore laddove non previsti dalla norma UNI 10667-2:2010. • <u>Restrizione sul contenuto di Cadmio</u> di cui alla voce 23 dell'Allegato XVII al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi (REACH): Cd < 0,01% in peso del materiale plastico (LDPE) Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sopra indicati deve essere accertato per ciascun lotto prodotto, identificato con numero univoco, di quantitativo non superiore a 52 tonnellate.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW

Deve essere adottato il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma ISO 14001 e relativa documentazione di sistema, sia di definizione (es. procedure, istruzioni operative), sia di registrazione (es. check-list, report periodici, ecc.) dalla quale risulti evidente che per ogni lotto sono rispettate le condizioni e i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto. Per garantire la tracciabilità del rifiuto, tale SGA deve includere procedure operative che descrivano tutto l'iter del rifiuto, dal suo conferimento nell'impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale e suo invio al successivo ciclo produttivo di altri utilizzatori. Le procedure minime da prevedere sono:

- Procedura di preaccettazione dei rifiuti in ingresso, tenendo conto che:
 - Prima dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto, il gestore deve acquisire tutte le informazioni necessarie per l'individuazione e la caratterizzazione del rifiuto stesso (cosiddetta omologa).
 - Le omologhe hanno validità massima di un anno e comunque non oltre un anno dalla data di emissione del rapporto analitico.
- Procedura per la verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso, tenendo conto che:
 - L'accettazione dei rifiuti in ingresso deve essere svolta da personale con appropriato livello di formazione e addestramento.
 - La fase di accettazione deve prevedere un controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, dei controlli supplementari (eventualmente anche analitici) a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità, la verifica dei documenti e la pesatura del carico presso la stazione di ricevimento di ciascun automezzo in ingresso all'impianto con ritiro e controllo della documentazione richiesta.
 - La mancata conformità alle omologhe comporta l'inammissibilità dei rifiuti al recupero presso l'impianto.
 - Le omologhe dovranno essere conservate per almeno 5 anni, dalla data di avvenuto conferimento come pure le annotazioni sul registro di carico/scarico dei rifiuti, integrate con le relative analisi di classificazione, corredate di riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto.
 - Il rifiuto, trasportato con idonei automezzi, entra nell'impianto di trattamento passando per il settore di accettazione in cui il rifiuto deve essere sottoposto a pesatura e verifica del rispetto dei quantitativi massimi per lo stoccaggio previsti in autorizzazione.
 - Qualora il personale addetto alle operazioni in ingresso, a seguito delle verifiche, valuti non idoneo e/o non trattabile in impianto il rifiuto conferito, l'automezzo con il carico viene respinto. Il diniego di accettazione deve, in ogni caso, essere annotato sul FIR.
 - L'automezzo, dopo lo scarico del rifiuto risultato conforme, deve essere sottoposto a nuova pesatura al fine di registrare la tara da parte dell'ufficio di accettazione (salvo i casi in cui la tara sia già nota). Nel caso di rifiuti trasportati in colli per i quali è prevista la pesatura diretta la valutazione della tara attraverso la seconda pesatura non è necessaria. La quantità in ingresso del rifiuto scaricato dovrà in ultimo essere registrata nel registro di carico e scarico, secondo le tempistiche di legge.
- Procedura per la verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti, tenendo conto che:
 - Le verifiche previste dalla norma UNI 10667-2:2010 vanno effettuate secondo le modalità da essa fissate.
 - Nei certificati analitici devono essere riportati tutti i limiti previsti dalla norma UNI 10667-2:2010.
- Procedura recante definizione delle metodiche di campionamento ed analisi, tenendo conto che:
 - Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati viene assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato.

Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	- Deve essere descritta in dettaglio la metodica di campionamento (modalità di prelievo dei campioni/incrementi, quantità minima, modalità di riduzione per la formazione dei campioni di laboratorio, metodi di conservazione, scelta dei contenitori adatti, ecc.); - Per l'esecuzione dei prelievi deve essere fatto riferimento a: - o Norma UNI 10802:2013; - o Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalla norma UNI 10667-2:2010. - Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal laboratorio incaricato esterno certificato ovvero di personale interno adeguatamente formato. - Deve essere conservato per un anno presso l'impianto un campione di EoW, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013. - Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi. - Deve essere indicato un luogo conforme presso l'impianto per la conservazione dei campioni. - Le analisi vengono effettuate da laboratori esterni accreditati. ➤ Procedura per la <u>gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW</u> ➤ Procedura per la <u>qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti</u> ➤ Procedura per la <u>gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita</u>, tenendo conto che: - La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall'autorizzazione comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
---	---

e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	
Dichiarazione di conformità	Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, individuati nella presente Scheda EoW e accertato per ciascun lotto prodotto, deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui all'Allegato A1 alla presente AU.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione avente numero progressivo: (n. lotto)	
Data:	

ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE		
Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
Comune:	CAP:	Provincia:
Impianto di produzione:		
Indirizzo:		Numero civico:
Comune:	CAP	Provincia:
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio:

il produttore sopra indicato dichiara che

1. il lotto di prodotto denominato GRANULO LDPE DA RICICLO consiste in tonnellate _____;
2. il predetto lotto è destinato al seguente scopo specifico: *industria delle materie plastiche per l'ottenimento mediante*
 - ☐ soffiatura "a bolla"
 - ☐ estrusione con rollatura

di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate, in sostituzione parziale/completa della materia prima.
3. il predetto lotto è conforme ai criteri stabiliti nell'autorizzazione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi e per effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avendo le caratteristiche di seguito meglio specificate:
 - norma tecnica di conformità: **UNI 10667- 2:2010** "*Materie plastiche prime - secondarie. Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo. Parte 2: requisiti e metodi di prova*", con il rispetto dei requisiti previsti per lo specifico utilizzo individuato di cui al **Prospetto 4** "*R PE per soffiaggio a bolla o estrusione a testa piana di film*" e la conformità ai limiti fissati nell'accordo specifico con l'utilizzatore laddove non previsti dalla norma tecnica.
 - conformità alla pertinente restrizione sul tenore di Cadmio nella materia plastica (LDPE) di cui alla voce 23 dell'Allegato XVII al **Regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi (REACH)**: Cadmio < 0,01% in peso del materiale plastico

il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (D. Lgs n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

A supporto e conferma di quanto dichiarato si allegano:

1. rapporti analitici di prova emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto EoW oggetto di dichiarazione di conformità;
2. elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW oggetto di dichiarazione di conformità.

Si allega, inoltre, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

_____, lì, _____
(indicare luogo e data)

(Firma e timbro del produttore)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera durante le fasi di avviamento e di arresto.

Punto di emissione E1 – Macinazione primaria/secondaria, selezione e separazione (cyclone + filtro in tessuto + scrubber) - nuovo -

Portata massima [Nm ³ /h]	60.000
Altezza minima [m]	18
Temperatura [°C]	ambiente
Durata massima [h/d]	21
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E2 – Lavaggio, densificazione, estrusione (scrubber a doppio stadio - acido/base e basico/ossidativo) - nuovo -

Portata massima [Nm ³ /h]	20.000
Altezza minima [m]	18
Temperatura [°C]	ambiente
Durata massima [h/d]	21
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
COT	20

Punto di emissione E3 – Lavaggio, densificazione, estrusione (scrubber a doppio stadio - acido/base e basico/ossidativo) - nuovo -

Portata massima [Nm ³ /h]	20.000
Altezza minima [m]	18
Temperatura [°C]	ambiente
Durata massima [h/d]	21
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
COT	20

Prescrizioni

1. Per tutti i punti di emissione in atmosfera dotati di sistemi di abbattimento, il gestore è tenuto a definire una procedura di periodica manutenzione e controllo al fine di evitare anomalie e/o disfunzioni. Tali apparecchiature devono essere altresì dotate di idonei sistemi che consentano il controllo indiretto del loro corretto funzionamento; in particolare:
 - il sistema di abbattimento installato sul punto di emissione in atmosfera E1 deve essere dotato di pressostato differenziale con sistema di allarme ottico/acustico;
 - ciascun sistema di abbattimento installato sui punti di emissione in atmosfera E2, E3 deve essere dotato di pressostato differenziale e di un indicatore di livello minimo e rotametro per la misura del fluido abbattente.
2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi.

L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le emissioni in atmosfera convogliate **E1, E2, E3** il gestore deve comunicare tramite PEC, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna e al Comune nel cui territorio è insediato l'impianto, i dati relativi alle **analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i **30 giorni** successivi alla data di messa a regime.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. A decorrere dalla data di messa a regime degli impianti, per le emissioni in atmosfera convogliate **E1, E2, E3** dovrà essere effettuato a cura del gestore **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale**.
La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dal gestore su un apposito Registro, con pagine numerate e bollate da ARPAE ST territorialmente competente.
Sullo stesso Registro, il gestore è altresì tenuto ad annotare **le manutenzioni straordinarie e/o ordinarie con frequenza almeno annuale da effettuare sui sistemi di abbattimento nonché le eventuali anomalie degli stessi**.
7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali.
In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, ecc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
8. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il

campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, salvo diverse disposizioni, l'interruzione di funzionamento degli impianti a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per lo stesso gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, salvo diverse disposizioni, della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
11. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.